

Il 1° gennaio 2012 sono entrate in vigore le nuove disposizioni in materia di certificati e di dichiarazioni sostitutive, di cui all'art. 15 della legge 12 novembre 2011 n. 183. A decorrere da tale data **i certificati avranno pertanto validità solo nei rapporti tra privati**, mentre **le Amministrazioni Pubbliche e i soggetti gestori di Servizi Pubblici non potranno più chiedere o accettare i certificati**, che dovranno essere sempre sostituiti da autocertificazioni.

Le norme sull'autocertificazione si applicano ai cittadini italiani e dell'Unione europea, nonché ai cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia limitatamente ai dati verificabili o certificabili in Italia da soggetti pubblici.

Le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 possono essere sottoscritte in presenza del dipendente addetto oppure possono essere presentate o inviate già sottoscritte purché ad esse sia allegata una copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore (ad esempio Carta d'identità, Passaporto ecc.).

#### **1. Dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 DPR 445/2000) - possono essere comprovati, tramite dichiarazione, i seguenti stati:**

data e il luogo di nascita;

residenza;

cittadinanza;

godimento dei diritti civili e politici;

stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;

stato di famiglia;

esistenza in vita;

nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;

iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;

appartenenza a ordini professionali;

titolo di studio, esami sostenuti;

qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;

situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;

assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;

possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;

stato di disoccupazione;

qualità di pensionato e categoria di pensione;

qualità di studente;

qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;

iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;

tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;

di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;

di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;

qualità di vivenza a carico;

tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;

di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

Nessuna imposta di bollo deve essere corrisposta dal cittadino quando l'uso dell'atto è esente, per legge, dalla stessa. Le istanze e le dichiarazioni da presentare alla Pubblica Amministrazione possono essere inviate anche per fax e per via telematica.

#### **2. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 DPR 445/2000)**

Gli interessati possono ricorrere alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per tutti gli stati, fatti e qualità personali di cui siano a diretta conoscenza. Tale dichiarazione può riguardare anche circostanze relative ad altri soggetti, di cui il dichiarante abbia diretta conoscenza, nonché la

conformità all'originale di copie di atti o documenti conservati o rilasciati da una pubblica amministrazione, di copie di pubblicazioni, di copie di titoli di studio o di servizio, ovvero di copie di documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati. La possibilità di avvalersi dell'autocertificazione non è mai ammessa per i certificati:

medici; sanitari; veterinari; di origine; di conformità CE; marchi o brevetti.

Qualora le amministrazioni abbiano dubbi sulla veridicità delle autocertificazioni, sono tenute a effettuare i controlli necessari. Nel caso vengano riscontrate dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 DPR 445/2000). Il dichiarante inoltre decade dai benefici eventualmente conseguiti grazie a provvedimenti basati su dichiarazioni non veritiere."